

ART. 27 – AVANZAMENTI AUTOMATICI PER ANZIANITA'

La materia degli avanzamenti automatici per anzianità è disciplinata dall'art. 28 del CIA 24/11/00 che di seguito si riproduce integralmente:

“

Al personale che - alla data di stipula del C.C.N.L. del 19.12.1994 - si trovava in servizio nella posizione di cui alla lettera a) (Capo Reparto/2° livello retr. della 3a area) e b) (Impiegato 1a/ 1° livello retributivo della 3a area) dell'art. 108 del C.C.N.L. 23/11/1990, si applicano le previsioni di cui all'art. 117 lett. A) del richiamato C.C.N.L. del 19.12.1994.

Al personale che è stato assunto successivamente alla data di stipula del C.C.N.L. 19.12.1994, e di cui alla lettera a) (2° livello retributivo della 3a area) e b) (1° livello retributivo della 3a area), l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 117 lett. B) del C.C.N.L. 19.12.1994 comporterà la mancata attribuzione del 2° automatismo economico (corrispondente all'assegno attribuito al 3° livello retributivo della 3a area).

I passaggi da un livello retributivo ad un altro, oppure l'acquisizione dell'assegno corrispondente al superiore livello retributivo, avvengono dopo cinque anni di permanenza nel livello precedente con valutazione non negativa negli ultimi tre anni.

Qualora nel corso dei periodi triennali, per i quali sono richieste valutazioni non negative, il dipendente interessato non riceva una o più classifiche di merito in conseguenza di assenze involontarie dal servizio con diritto alla retribuzione o per soddisfare agli obblighi di leva, per quello o per quegli anni si conviene che venga confermata la valutazione ultima conseguita.

Norma transitoria - Il personale che alla data del 19.12.1994 si trovava già in servizio con qualifica di Impiegato di 2a (ovvero che è stato inserito in tale qualifica il 1.2.95 a seguito di passaggio di categoria) e che per effetto del rinnovo contrattuale del 1994 è stato inquadrato al 3° livello della 2a area professionale, avendo conseguito l'inquadramento al 1° livello della 3a area professionale, dopo tre anni di complessiva permanenza nella qualifica di Impiegato di 2a, in virtù dell'accordo del 4/11/1996, si vedrà riconosciuto, in sostituzione del 2° e 3° automatismo, un assegno mensile di equivalente importo.

I dipendenti oggetto della presente norma transitoria, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, nelle mansioni dell'area di provenienza.

Le parti ravvisano l'esigenza di esaminare la posizione del personale della 2a area professionale, riguardato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.1997.

Le parti, in relazione all'utilizzo del personale di questa area, annualmente si incontreranno per verificare le possibilità di inquadramento.”

